

per diritti
sull'ediz. 2014
diritto di rep.
vedi foglio interno

Avv. FRANCO BALLATI
Via. Mura Urbane, 30 - 51100 PISTOIA
Tel. 0573-33372 (N. 2 Linee a R.A.)
Fax 0573-27650
E-mail: segreteria@studiolegaleballati.it
web: www.studiolegaleballati.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Pistoia in persona del G. I. Dr. Giovanni Signorelli, in funzione di
Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2642/93 R.G. e n. 93/98 R.G.I.

Promossa da

CAIO,
Rappresentato e difeso dall'avv. _____, come da delega a margine
dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. _____
Via _____ Pistoia;

- ATTORE -

Contro

TIZIA
rappresentata e difesa dall'avv. _____ per delega a margine di comparsa di
costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata nel suo studio di Pistoia, Via _____

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI

Per l'attore: "Si conclude come in atto di citazione 19.07.1994 e precisamente: a) dichiarare che CAIO è comproprietario al 50% (cinquantapercento) del bene immobile: appezzamenti di terreno agricolo a varia coltura con sovrastante fabbricato colonico ubicati in Comune di Serravalle Pistoiese, località _____ censiti al N.C.T. di detto Comune alla partita catastale _____ in foglio di mappa 14 dai mappali _____ di complessivi mq. 8.930 e redditi, pure complessivi, di lire 47.492 il dominicale e lire 36.793 l'agrario; b) dichiarare che la signora TIZIA è fittiziamente e fiduciariamente intestataria dei beni de quo per la quota di 1/2 (un mezzo) che è da ritenersi ad ogni effetto di legge nella piena titolarità e proprietà dell'attore al quale dovrà essere intestato; c) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pistoia di procedere alla trascrizione della sentenza esonerandolo da ogni responsabilità; d) vittoria di spese, diritti ed onorari; e) sentenza provvisoriamente esecutiva. In ipotesi accogliersi comunque le conclusioni precisate nell'atto di citazione 08.11/1993: a) in

860/06 Reg. scrit.
93/98 Reg. G. I.
2642/93 Reg. scrit.
N. 478 Reg. cron.
N. 2629 Reg. rep.
N. _____ Camp. civ.
N. _____ Reg. Int.
ACCETTO
APPEZZAMENTO DI
SCRITTURA PRIVATA

1
Esenti € 7,23
di copie
10/12/2007
CASSA
N. 9

tesis: dichiarare riconosciuta la scrittura privata del 22.05.1971 e dichiarare giudizialmente accertata l'appartenenza alla signora TIZIA nata a Bologna il della sottoscrizione apposta in calce alla stessa scrittura, per l'effetto dichiarare trasferita a favore di CAIO, nato a Porretta Terme (BO) il il cinquanta per cento cioè un mezzo della piena proprietà dei beni immobili descritti sub. Cap.3 e 4 della premessa di tale atto che si hanno qui per integralmente richiamati e trascritti, con tutti i diritti e pertinenze; b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pistoia, con conseguente condanna della signora TIZIA alla restituzione a favore di CAIO del tantum in luidovuto in ragione della sua quota di proprietà in caso di intervenuta alienazione a favore di terzi di diritti reali relativi ai beni oggetto di trascrizione, da quantificare sino da adesso nel controvalore della intervenuta alienazione o nella diversa cifra che risulterà dovuta dalla esperanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria del credito ex indici ISTAT ed interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo; c) in ipotesi: dichiarare trasferito in forza della scrittura redatta e sottoscritta dalla signora TIZIA il 22.05.1971, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., con sentenza costitutiva in favore di CAIO nato a Porretta Terme (BO) il, ol cinquanta per cento cioè un mezzo della piena proprietà di tutti i beni già descritti sub Par. 3 e 4 della premessa della presente citazione che si hanno qui per integralmente riportati; d) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pistoia la trascrizione della sentenza ex art. 2652 c.c., con conseguente condanna della signora TIZIA al risarcimento di tutti i danni cagionati a seguito della mancata e/o ritardata stipula del contratto definitivo di trasferimento a favore del signor CAIO del cinquanta per cento cioè di un mezzo della intera proprietà dei beni descritti sub. Par. 3 e 4 della premessa di questa citazione che si hanno qui per integralmente trascritti, nel caso di intervenuta alienazione da parte della convenuta ed a favore di terzi di diritti reali inerenti gli stessi beni, con condanna della stessa al pagamento a favore dell'attore del cinquanta per cento del valore ricavato da detta ipotetica alienazione ovvero della diversa somma che risulterà dovuta a seguito della esperanda istruttoria, oltre rivalutazione del credito ed interessi al tasso legale dal dì del dovuto al saldo; e) in ipotesi subordinata: condannare la signora TIZIA a restituire a favore del signor CAIO tutte le somme da questi a suo favore mutate per l'acquisto, la ristrutturazione e quanto altro degli immobili descritti sub par. 3 e 4 della premessa di questa citazione con condanna della stessa al pagamento a favore dell'attore della somma che risulterà dovuta a seguito della esperanda istruttoria con rivalutazione monetaria del credito ex indici ISTAT ed interessi al tasso legale sulla somma rivalutata; f) in tutti i casi con sentenza provvisoriamente esecutiva e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."

Per la convenuta: "Si conclude per il rigetto delle domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da liquidarsi a favore del procuratore e con risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa."

SVOLGIMENTO DEI PROCESSI RIUNITI n. 2642/1993 e 1953/1994.

CAIO, ha convenuto in giudizio TIZIA (coniuge separanda), prima con atto di citazione notificato l'11.11.1993 e poi con atto di citazione notificato il 21.7.1994. I due processi sono stati riuniti stante la comunanza di causa pretendi oltreché di soggetti. Le domande si fondano su uno stesso atto, nel quale la TIZIA riconosceva ed attribuiva al coniuge la quota di metà di certi immobili acquistati con contratto di compravendita rogato il 23.12.1968 (terreno e fabbricato colonico posti in località ... e successivamente

(appezzamento di terreno confinante con il precedente) e sviluppano però diverse richieste.

Con il primo atto di citazione si chiede, in tesi, l'accertamento dell'avvenuto trasferimento a favore dell'attore della quota di comproprietà e, nel caso di alienazione da parte della convenuta, la sua condanna al pagamento del tantundem e, in prima ipotesi, l'esecuzione coattiva ex art. 2932 cc. e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per il ritardo nella esecuzione e, in ultima ipotesi, la condanna a restituire le somme di denaro "mutuate" per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili.

Con il successivo atto di citazione si chiede la declaratoria di comproprietà nella misura della metà dei beni immobili intestati fittiziamente e fiduciariamente alla sola TIZIA, con sentenza provvisoriamente esecutiva da trascrivere nei pubblici Registri immobiliari.

Parte convenuta nel costituirsi ha chiesto che tutte le domande fossero respinte. In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore a norma dell'art. 96 cpc. per lite temeraria.

La causa veniva istruita con la ammissione di pertinenti mezzi di prova (documenti, testimonianza e interrogatorio formale), dopo una iniziale fase di trattazione e la successiva assegnazione alla sezione stralcio.

All'udienza del 15.2.2006, dinanzi al sottoscritto giudice ordinario (nuovo assegnatario del processo stante la mancanza di G.O.A.) le parti precisavano le conclusioni. In particolare l'attore prospettava le sue domande secondo l'ordine temporalmente inverso: in via principale quella dell'atto di citazione notificato il 21.7.1994 e in via subordinata quelle dell'atto di citazione notificato l'11.11.1993. Il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

In fatto è accertato che la Sig.ra TIZIA, coniugata con CAIO, in regime di separazione dei beni, ha acquistato gli immobili di cui si tratta in due tempi diversi, sostanzialmente un fabbricato colonico da recuperare e due terreni confinanti: la prima con il terreno adiacente a mezzo compravendita stipulata per atto pubblico il 23.12.1968 per il prezzo pattuito di L. 600.000; il terreno a mezzo di successivo atto di compravendita. E' pacifico anche che poi si è provveduto al recupero edilizio del fabbricato.

Con scrittura privata riconosciuta, datata 22.5.1971, la TIZIA dichiarava che i beni "che risulta(va)no di proprietà della sottoscritta" erano, per la metà, di proprietà anche del coniuge; aggiungeva la dichiarante che dovevano escludersi dalla comproprietà tutti gli eventuali beni che fossero stati acquistati successivamente, a qualunque titolo, oneroso o gratuito. Avendo poi i coniugi scelto il regime della separazione dei beni, la TIZIA nella stessa scrittura, sul verso, aggiunse che il regime della separazione restava "valido" "fuorché per quanto scritto nel retro di questa pagina". La scrittura è olografa e, come già si è rilevato, la sua autenticità è riconosciuta (v. interrogatorio TIZIA).

E' invece oggetto di controversia se il prezzo corrisposto per l'acquisto e soprattutto le spese necessarie per la ristrutturazione del fabbricato siano state prelevate da denaro comune dei coniugi o da denaro appartenente alla sola TIZIA.

Ciò posto, l'attore, in tesi, sostiene che sulla base di quella scrittura privata si deve pronunciare sentenza di accertamento della sua comproprietà sui beni e ciò nel presupposto che la intestazione alla sola TIZIA dell'intera proprietà sia il risultato di una operazione fittizia e fiduciaria; e chiede che la sentenza di accertamento della comproprietà sia trascritta nei Registri immobiliari.

La convenuta oppone che nel caso non è configurabile alcun negozio fiduciario.

Il fenomeno del negozio fiduciario, che secondo la più accreditata teoria del negozio giuridico si inquadra nella categoria dei negozi indiretti, si caratterizza in ciò, che le parti perseguono effettivamente gli effetti tipici del negozio bilaterale che stipulano, ma per un patto interno intendono anche limitarli, o nel senso che il diritto sorto o trasferito nel patrimonio dell'acquirente debba essere trasferito ad altri oppure, a certe condizioni e in certi termini, allo stesso alienante o nel senso che di esso si debba fare un uso pattiziamente determinato.

Essendo molteplici le forme con cui si realizza il negozio fiduciario, fondandosi esso sull'autonomia privata (art. 1322 c.c.), uno dei casi è quello che si concretizza con la duplicità di due negozi bilaterali: quello c.d. esterno, con il quale si realizza la volontà delle parti contraenti tesa ad un qualche effetto giuridico tipicamente previsto, solitamente il trasferimento di bene in proprietà dall'una all'altra; quello c.d. interno, distinto dal primo, stipulato da una delle parti del contratto esterno e da un terzo, che resta estraneo a questo, avente effetti obbligatori, e teso a modificare il risultato finale del primo, con il quale la parte acquirente si obbliga a trasferire il diritto acquistato, in tutto o in parte, al terzo oppure anche a farne un certo uso o a darne una certa destinazione. Le parti del contratto c.d. esterno, quindi, vogliono gli effetti naturali del negozio stipulato tra di loro; l'acquirente, tuttavia, è obbligato con il terzo a trasferirgli, in tutto o in parte, il diritto acquistato, in forza del c.d. patto fiduciario. La interposizione fiduciaria sta nel fatto che la parte acquirente del c.d. negozio esterno acquista in proprio, laddove avrebbe dovuto partecipare al contratto il terzo, se gli effetti finali riguardano solo il terzo, oppure "anche" il terzo, se gli effetti finali riguardano il contraente ed il terzo secondo il patto tra loro stipulato.

Il negozio fiduciario non può confondersi con il negozio assolutamente o relativamente simulato, giacché in quest'ultimo le parti in realtà non vogliono, concordemente, il verificarsi di alcun effetto giuridico o vogliono, sempre di comune accordo, il verificarsi di effetti in tutto o in parte diversi (anche sotto il profilo soggettivo), mentre nel negozio fiduciario gli effetti sono voluti, anche se, accanto a questi, se ne perseguono anche altri. Pertanto, quando il rapporto fiduciario riguarda solo una delle parti del c.d. negozio esterno ed un terzo, non è affatto necessario che la parte estranea all'accordo fiduciario ne sia a conoscenza, giacché in realtà quella non assume nessuna obbligazione ulteriore rispetto a quelle tipicamente conseguenti al contratto stipulato.

Né hanno una qualche rilevanza le ragioni per cui si è preferito l'acquisto da parte del terzo con tali modalità negoziali indirette, salvo che per gli eventuali profili di responsabilità o di illiceità.

Tuttavia, se per gli effetti giuridici ulteriori perseguiti dal fiduciante e dal fiduciario occorrono certe forme particolari, il negozio fiduciario può essere eseguito solo quando sia stato stipulato con quelle forme. Così nel caso della compravendita fiduciaria di bene immobile, deve essere stipulato con la forma scritta, non solo il contratto esterno, ma anche il contratto interno.

E' poi indiscusso che gli effetti del negozio fiduciario sono solo obbligatori: se il "pactum fiduciae" viene violato il sfiduciante non ha a sua disposizione azioni reali, ma solo azioni tese a perseguire l'adempimento dell'obbligazione (e quindi l'azione di esecuzione in forma specifica se ne ricorrono le condizioni) oppure quelle tese ad ottenere il risarcimento del danno.

Venendo al caso di specie si deve rilevare che di fatto manca il c.d. negozio interno. Tale non è la dichiarazione, da qualificarsi come di scienza e non di volontà, della $\Pi\lambda\theta$ pure manifestata in forma scritta con l'atto del 22.5.1971. Con questo la $\Pi\lambda\theta$ né ha trasferito né si è obbligata a trasferire, a tempo debito, la metà di quanto acquistato al marito. In realtà non ha nemmeno implicitamente riconosciuto che l'acquisto a suo tempo fosse stato fatto per consentire a questi l'acquisto della metà dei beni, giacché la pur generica motivazione addotta ("per affari intercorsi fra il signor CAIO e la sottoscritta, dichiaro ...") si presta a sorreggere la supposizione che gli affari, che giustificano quella dichiarazione, siano stati posteriori all'acquisto dei beni. Comunque si voglia interpretare soggettivamente quella dichiarazione, è certo che quell'atto, né può costituire il "negozio interno" di cui si è detto, né può costituire la prova del negozio fiduciario (per il quale, poi, mancherebbe la necessaria forma scritta).

Pertanto la domanda principale – tesa all'accertamento giudiziale della comproprietà del C/10 come effetto derivato dal contratto di compravendita stipulato dalla T/210 in forza del preteso "pactum fiduciae" – non può essere accolta...

Nemmeno, quell'atto, può qualificarsi come negozio di accertamento, giacché a tale fine dovrebbe provarsi, come causa, la rimozione di una situazione di incertezza di un certo rapporto giuridico, come oggetto, la definizione del contenuto di un precedente negozio, e, come effetto, la costituzione di una obbligazione nuova che si sostituisca alla precedente, incerta (v. Cass. sez. 2 n. 6001/1981). E comunque, anche a voler qualificare quell'atto come negozio di accertamento, ugualmente nessun effetto traslativo sarebbe giuridicamente possibile (Cass. sez. 2 n. 9358/1987: "L'acquisto derivativo della proprietà di un bene immobile postula un contratto a contenuto traslativo, intervenuto con il precedente titolare del diritto e soggetto alla forma scritta ad substantiam, mentre, in difetto di questo, non può discendere da un negozio di mero accertamento, il quale può eliminare incertezze sulla situazione giuridica, non sostituire il titolo costitutivo").

Quanto alla domanda subordinata, tesa ad ottenere l'accertamento giudiziale del trasferimento in proprietà in forza dello stesso atto contenuto nella scrittura privata, si osserva quanto segue.

La tesi dell'attore è che, a prescindere dalla esistenza di un negozio fiduciario, comunque quel riconoscimento della comproprietà del coniuge sia idoneo all'efficacia traslativa//La tesi non è fondata.

Il diritto di proprietà si trasferisce da parte di chi sia già proprietario mediante un qualche negozio che abbia effetti reali tipici (negozio di attribuzione patrimoniale). La T/210 acquistò i beni immobili solo per sé e il contratto di compravendita stipulato nel 1968 non ha altri possibili ulteriori effetti reali, sotto il profilo soggettivo. Da parte della proprietaria non vi è stata alcuna ulteriore manifestazione di volontà, tesa ad un successivo parziale trasferimento dei beni acquistati. L'atto dichiarativo del 1971, non può modificare la condizione giuridica della proprietà dei beni, così quale risulta dalla serie di trasferimenti, a mezzo di negozi di attribuzione patrimoniale, fino all'ultimo, quello del 1968.

Ed infatti, in materia di diritti reali, il principio fondamentale dell'ordinamento è, da un lato, che la mera unilaterale attribuzione patrimoniale, priva di una delle cause (in senso tecnico-giuridico) meritevoli di tutela, non è idonea a determinare il trasferimento dal patrimonio del dichiarante al patrimonio altrui e, dall'altro lato, che non è estensibile la disciplina della ricognizione di debito. (v. Cass. sez. 1 n. 12401/1992). In un solo caso la ricognizione ha efficacia in materia di diritti reali, quello dell'enfiteusi (art. 961 cc.). In definitiva, se anche la T/210 invece di dichiarare il riconoscimento della comproprietà del marito, avesse manifestato, pure nella forma scritta, la sola volontà di trasferire la proprietà di una quota dei suoi beni, nessun trasferimento si sarebbe verificato: non solo perché il destinatario non accettava contestualmente la attribuzione patrimoniale (cosa, questa, che si sarebbe potuto superare a mezzo della domanda giudiziale valutabile come equipollente della accettazione), ma soprattutto perché quella attribuzione sarebbe stata priva di causa giuridica e l'atto sarebbe stato affetto da nullità assoluta. A maggior ragione inidonea al trasferimento è la mera dichiarazione, come dichiarazione di scienza, della comproprietà altrui.

Si può anche supporre che con quella dichiarazione la T/210 (e il coniuge) abbia ritenuto (erroneamente) di modificare la condizione giuridica della proprietà dei beni, ma, al di là delle congetture, è certo che quell'atto non è idoneo a determinare attribuzioni patrimoniali; né tanto meno a provare trasferimenti già verificatisi.

Pertanto anche la domanda proposta in via di ipotesi deve essere respinta.

Non avendo, poi, le parti stipulato a suo tempo un qualche contratto avente come effetto la costituzione di un obbligo per la T/210 a trasferire la quota della metà sui beni al C/10, non può essere accolta neanche la domanda tesa alla esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cc.. In realtà nessun obbligo ha mai assunto la T/210

Resta da decidere sull'ultima domanda, tesa ad ottenere la condanna della convenuta a restituire le somme di denaro da questi "mutuate" a suo favore per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili.

Si osserva, in primo luogo, che, anche ammesso come provata l'utilizzazione da parte della TIZIO di denaro appartenente al marito, in quanto depositato sul conto corrente da cui avrebbe attinto la disponibilità per sopportare economicamente il costo dell'acquisto e della ristrutturazione degli immobili, nessuna prova adeguata è stata fornita che la dazione sia avvenuta a titolo di mutuo, con l'obbligo, quindi, della restituzione. In realtà il mutuo e il conseguente obbligo di restituzione potrebbe desumersi dal riconoscimento della comproprietà dei beni: si dovrebbe cioè ipotizzare che, non avendo potuto restituire al marito le somme di denaro ricevute, o comunque prelevate dal conto corrente con il suo consenso, la TIZIO abbia riconosciuto la comproprietà di questi sui beni a titolo compensativo. Tuttavia si tratta di una presunzione assai vaga e ben poco concludente, giacché è ben possibile che quel riconoscimento sia fondato su diverse ragioni, quale quella di voler rendere il coniuge partecipe dell'acquisto effettuato per motivi di liberalità o di riconoscenza o altre ragioni ancora ("gli affari intercorsi" con il signor CAIO).

Inoltre si deve rilevare che, comunque, nessuna prova è stata fornita che il denaro utilizzato fosse, in tutto o in parte, del marito, giacché, al contrario, tale tesi è smentita nelle dichiarazioni testimoniali di SERRAVALLE la quale ha riferito di avere appreso dai due coniugi (anche dal CAIO) che era stato impiegato l'attivo della eredità di una zia bolognese ricevuta, al tempo, dalla TIZIO ("mi disse che erano stati alienati dei beni dell'eredità per destinare parte del ricavato all'acquisto dell'immobile a SERRAVALLE DSE e che la parte residua volevano destinarla all'acquisto di un appartamento a RAIO").

Tale versione dei fatti trova una conferma nelle tracce documentali dei due versamenti effettuati dalla TIZIO sul conto corrente presso la Banca di POFEROPOLI, intestato ai coniugi, per importi rilevanti (circa 23 milioni di lire complessivamente), provenienti dalla vendita di un immobile posto in Bologna, già appartenuto alla zia della donna, tale QUINTELLA.

Pertanto anche l'ultima domanda subordinata deve essere respinta.

Deve essere infine respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta ex art. 96 cpc, considerato che le domande del CAIO, pure da respingere, si fondano tuttavia su un atto proveniente dall'altra parte che, pur giuridicamente inefficace, lo ha quanto meno indotto a un accertamento giudiziale.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, respinge le domande proposte da CAIO nei confronti di TIZIO e respinge la domanda riconvenzionale ex art. 96 cpc proposta dalla convenuta. Condanna CAIO a rifondere le spese di lite che liquida in € 335,89 per esborsi, € 3.729,61 per diritti, € 8.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Pistoia, li 7 giugno 2006

Il giudice

Depositata nella Cancelleria del Tribunale di Pistoia

0991 - 8 SET. 2006

e pubblicata a norma dell'art. 170 del C.P.C.

133 C.P.C.